

Precisazioni sulla circolare in tema di incarichi extragiudiziari.

(Circolare n. P-21787/2002 del 6 dicembre 2002 – Deliberazione del 5 dicembre 2002)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 5 dicembre 2002, ha deliberato di diramare in forma circolare la seguente risoluzione:

“Il Consiglio superiore della magistratura,
premesse che è generalmente avvertita la necessità di procedere ad una revisione della circolare generale in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati, n. 15207/1987, ritiene opportuno, nelle more ed al fine di evitare ritardi nella trattazione delle pratiche, precisare e richiamare la puntuale osservanza dei seguenti principi vigenti nella materia:

1. La circolare n. 15207/1987, in attuazione del disposto dell'art. 16.2 O.G., prevede espressamente:

- il divieto di espletare incarichi extragiudiziari senza previa autorizzazione del C.S.M. (punto 3);

- la rilevanza ai fini disciplinari e dell'eventuale applicazione dell'art. 2 L.G. dei comportamenti in contrasto con l'art. 16 O.G. e con le direttive della stessa circolare (punto 21).

Conseguentemente va ribadito il richiamo alla formulazione delle istanze di autorizzazione per lo svolgimento degli incarichi extragiudiziari 'tempestivamente, prima della data prevista per l'inizio dell'espletamento dell'incarico'.

2. Ai fini della velocizzazione dell'iter di autorizzazione degli incarichi, tenuto conto dei tempi tecnici necessari al perfezionamento della procedura, si richiama l'attenzione sulle seguenti regole procedurali previste al punto 6 della citata circolare:

- le istanze, redatte sull'apposito modulo (reperibile sull'intranet Cosmag.it), devono contenere le informazioni e dichiarazioni richieste al punto 5 della circolare n. 15207/1987 ed essere corredate della prescritta documentazione (provvedimento e documentazione concernenti il conferimento dell'incarico, certificazione della cancelleria relativa al lavoro svolto nell'ultimo biennio comparato con quello degli altri magistrati addetti alla medesima sezione o ufficio, parere del Capo dell'ufficio) e, in carenza di tali elementi, non saranno esaminate;

- le predette istanze possono essere trasmesse contestualmente al Consiglio giudiziario e al C.S.M.;

- il competente Consiglio giudiziario deve esprimere il proprio parere adeguatamente motivato in ordine all'istanza nel termine di venti giorni dalla sua ricezione: trascorso tale termine, ove la data d'inizio per l'espletamento dell'incarico sia imminente, il C.S.M. provvede, di regola, anche in assenza di tale parere;

- è opportuno che i pareri dei Capi degli uffici e dei Consigli giudiziari diano specificamente conto della compatibilità dell'espletamento dell'incarico con le esigenze di servizio dell'ufficio e di tutela dell'immagine d'indipendenza del magistrato e della magistratura, alla stregua dei criteri generali di autorizzazione previsti al punto 4 della circolare”.